**ALLEGATO n. 5**

**I REATI RILEVANTI PER ROMAGNA ACQUE**

# DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini della qualificazione di un reato nella categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (di cui al Libro II Titolo II del Codice penale) deve aversi riguardo all’oggetto della tutela penale e alla struttura della fattispecie. Ne consegue che risultano tali le fattispecie in cui l’oggetto della tutela è l’interesse pubblico concernente il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione e l’imparzialità dei suoi rappresentanti.

Preliminare all’analisi dei delitti sotto riportati è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357, 358, 322 bis c.p., quali soggetti attivi di detti reati.

L’art. 357 c.p. prevede che: “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. è previsto che “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

* i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
* parlamentari e membri del Governo;
* consiglieri regionali e provinciali;
* parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa;
* soggetti che svolgono funzioni accessorie, in quanto il riferimento alla “funzione legislativa”, contenuto nell’art. 357 c.p., è comprensivo di tutte le attività tipicamente connesse all’esercizio dell’attività parlamentare (Cass. pen. n. 40347/2018);
* i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
* magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, vicepretori onorari e aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
* soggetti che svolgono funzioni collegate, come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari (Cass. pen. n. 4062/1999; Cass. pen. n. 3872/2008), ufficiali giudiziari (Cass. pen. n. 10619/1998; Cass. pen. n. 27945/2016), testimoni (Cass. pen. n. 15542/2001), messi di conciliazione, curatori fallimentari (Cass. pen. n. 16980/2007), operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali (Cass. pen. n. 4825/1998), periti e consulenti del Pubblico Ministero (Cass. pen. n. 4729/2020), commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo (Cass. pen. n. 4761/1994), commissari straordinari dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.;
* i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
* dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti locali (Cass. pen. n. 19135/2009); i soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell’ufficio tecnico comunale (Cass. pen. n. 1407/1998), membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell’ufficio condoni (Cass. pen. n. 7935/1995), messi comunali addetti alla notificazione (Cass. pen. n. 7490/1980), addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo pubblico (Cass. pen. 5331/1995), corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate (Cass. pen. n. 38698/2006), soggetti addetti all’esazione dei tributi (Cass. pen. n. 34912/2016), personale sanitario delle strutture pubbliche (Cass. pen. n. 8508/1996, da ultimo Cass. pen. n. 20264/2019), personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.;
* dipendenti di altri enti pubblici, nazionali e internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell’ISTAT, dell’ONU, della FAO, ecc.);
* privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, guardie giurate, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc. (Cass. pen. n. 39584/2010; Cass. pen. n. 9722/1998; Cass. pen. n. 36641/2008; Cass. pen. n. 36874/2017).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio dell’appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. Il criterio distintivo è dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico servizio, pur svolgendo una attività disciplinata da norme di diritto pubblico sono privi di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativa, propri del pubblico ufficiale (Cass. pen. n. 9927/1995).

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione pu dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel “pubblico servizio”, ecc.). La giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici ovvero consultivo degli stessi, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna (Cass. pen. n. 21088/2004, n. 11417/2003; n. 2304/1986; n. 2294/1986).

Ciò che dunque definisce la figura di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che corre fra il soggetto e l'ente.

L'art. 322 bis c.p., introdotto con la legge. n. 300 del 29 settembre 2000, è intervenuto sul tema ricomprendendo nel novero dei pubblici agenti, rispetto a talune tipologie di reati, i pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro ordinamento con la stipula di alcune convenzioni internazionali ed europee.

Sotto il profilo oggettivo e contenutistico, le fattispecie ricomprese nella categoria dei delitti contro la PA tendono a tutelare in maniera diretta e immediata l’interesse pubblico relativo al normale svolgimento dell’attività della Pubblica Amministrazione e sono le seguenti:

* Peculato (art. 314 c.p.);
* Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
* Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
* Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
* Concussione (art. 317 c.p.);
* Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
* Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
* Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
* Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
* Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
* Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.);
* Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
* Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
* Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
* Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
* Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
* Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
* Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
* Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis).

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Peculato**  (art. 314 c.p.) | “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.  Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (primo comma). | Il delitto di peculato si configura quando il soggetto attivo si appropria o tenta di appropriarsi di denaro o altra cosa mobile che si trova nella sua disponibilità, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto agente si comporta come se fosse proprietario della cosa, sia quando tale condotta danneggi il patrimonio della P.A. sia quando, pur mancando un danno, venga comunque leso l’interesse alla legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. Nel concetto di appropriazione possono rientrare anche condotte come la distrazione – consistente nel sottrarre la cosa dalla destinazione pubblica per indirizzandola al soddisfacimento di interessi privati – , l'indebita alienazione, la cessione , la distruzione, la semplice detenzione, la ritenzione, l’utilizzo di denaro o di altra cosa mobile altrui.  Per possesso o disponibilità si intende anche il cd. “possesso mediato”, quando cioè la cosa è materialmente detenuta da altri ma il soggetto attivo può disporne in qualsiasi momento .  Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.  Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio; un cellulare di servizio; la connessione internet dell’ufficio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili) dalla giurisprudenza maggioritaria ritenute configuranti la fattispecie di cui al comma 1.  La giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce reato autonomo, e non attenuante del peculato.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e avendo, per ragioni d’ufficio o di servizio, la disponibilità di una somma di denaro o di una cosa mobile altrui si comporta come se ne fosse il proprietario sviando la destinazione pubblica della stessa. Ad esempio: laddove egli abbia la disponibilità di un’automobile e la utilizzi stabilmente per scopi privati; laddove egli utilizzi, per scopi privati e ledendo la funzionalità del servizio, la connessione internet dell’ufficio. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.) | “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00”. | Il delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui è integrato quando il dipendente dotato di funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità non dovute. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia preesistente spontaneo e non dipendente dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; diversamente si configurerebbe una diversa fattispecie (ad esempio: la truffa o il peculato ex art. 314, co. 1 c.p.). Il fulcro dell’offesa è, tra l’altro, la violazione dell’obbligo al rispetto dell’affidamento riposto dal terzo nell’amministrazione.  Esempio: Tale condotta può essere configurata, per esempio, nelle attività di autorizzazione di deroghe alle servitù nell’ipotesi in cui l’utente ritenesse erroneamente di dover corrispondere una somma di denaro ai fini del rilascio dell’autorizzazione e il soggetto preposto ricevesse somme non dovute sfruttando l’errore. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Malversazione di erogazioni pubbliche**  (art 316 bis c.p.) | “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. | Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, dopo aver ottenuto dallo Stato, o da altro Ente pubblico o dall’Unione Europea, finanziamenti comunque denominati, diretti alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.  La norma tutela non solo un interesse a che i contributi erogati siano utilizzati secondo un canone di correttezza da parte del fruitore, ma anche un interesse pubblico di tipo strettamente economicoproduttivo. La condotta consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta.  La fattispecie ha un carattere residuale e sussidiario rispetto alla truffa aggravata di cui all’art. 640 bis c.p. (Cass. pen. n. 23063/2009).  Esempio: tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nelle attività di concessione di diritti reali di uso esclusivo di fibre ottiche, laddove a fronte dell’ottenimento di finanziamenti regionali, la Società disattenda gli scopi dell’erogazione destinando i fondi ad altre causali. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**  (art. 316– ter c.p.) | *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.  *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.* | La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione.  L’oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell’erogazione.  Trattandosi di una fattispecie residuale rispetto al diverso reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 – bis c.p.) la stessa copre quelle condotte che mancano dei profili di artifizio o raggiro e che non inducono in errore il soggetto passivo. Si tratta quindi di condotte di falso o di silenzio antidoveroso raggruppabili nel concetto di “frode”.  Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari che necessitano allo svolgimento di una sua determinata attività. i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.  Esempio: tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nelle attività di concessione di diritti reali di uso esclusivo di fibre ottiche, laddove a fronte dell’ottenimento di finanziamenti regionali, la Società potrebbe disattendere il relativo impegno assunto con la Regione.  Esempio: tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nell’ambito delle attività dell’area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale e Organizzazione laddove la Società esponga fittiziamente voci relative alle posizioni contributive dei dipendenti ottenendo indebiti rimborsi dall’INPS |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Concussione** (art. 317 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”\**  *\** Tale reato è stato riformulato dalla a Legge Anti-Corruzione. L’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’ art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di “costrizione” che di “induzione” (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). | La formulazione dell’articolo, dopo l’intervento della L. 190/2012, circoscrive il reato esclusivamente alla **condotta di costrizione,** disciplinando la precedente figura della “Concussione per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319- *quater* c.p. e definita *Induzione a dare o promettere utilità*”. La riforma aveva eliminato l’incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del reato, poi reintrodotto a seguito della L. 69/2015. La L. 190/2012 ha, inoltre, previsto l’**inasprimento del minimo edittale** della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.  La condotta è costituita da un abuso costrittivo da parte del soggetto attivo che determina una forte limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa la quale si trova a scegliere tra subire un danno o evitarlo mediante la dazione o la promessa di denaro o altra utilità direttamente al soggetto attivo o ad un terzo.  La costrizione, secondo la Suprema Corte, si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita comprendendo anche condotte ambigue che si avvicinano alla fattispecie prevista dall’art. 319 – *quater*, pur rimanendone distinte quando il male ingiusto prospettato sia assolutamente sproporzionato rispetto al beneficio conseguibile dalla vittima.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il “destinatario”, nell’esercizio di pubbliche funzioni o pubblici servizi, abusando della propria qualità o dei propri poteri costringa, anche attraverso minacce implicite, l’utente o gli utenti a corrispondere, anche a terzi, denaro o altra utilità (da intendersi come qualsiasi vantaggio anche non economico ma giuridicamente apprezzabile: un dare o un fare, un vantaggio politico , l’ottenimento indebito di un incarico ). |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Corruzione per l'esercizio della funzione**  (art. 318 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”*  Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anti-Corruzione. La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. risulta, infatti, “rimodulata” con le seguenti sostanziali modifiche:   1. il reato di “Corruzione per un atto d’ufficio” di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come “Corruzione per l’esercizio della funzione” 2. risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.   Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto specifico al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati. La giurisprudenza formatasi sul punto ritiene che: “viene meno ogni riferimento all'atto d'ufficio e alla sua compravendita e, per l'effetto, anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua retribuzione, giacché il nucleo centrale della disposizione diviene l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato […]. Ne consegue così che non assume alcun rilievo il tema della "proporzione" o, per converso, "sproporzione" tra le somme in ipotesi promesse o percepite e il valore degli atti oggetto di mercimonio” | Il reato si consuma quanto un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale (o di incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.  La condotta è punita per avere il soggetto attivo ricevuto o accettato un compenso privo di giustificazione, quindi indebito, per l’esercizio di una funzione o di un potere che comunque avrebbe dovuto esercitare senza quel compenso.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri (ad esempio, per compiere un atto che avrebbe dovuto compiere in ogni caso), riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**  (art. 319 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”\*.*  \*La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge 86/1990 che ne ha mutato profondamente il testo nonché la rubrica. Successivamente la cornice edittale è stata innalzata dalla Legge Anti-Corruzione, portandola da quattro a otto anni e dalla L. 69/2015 che l’ha portata all’attuale formulazione da sei a dieci anni. | Tale disposizione, volta punire quelle condotte che determinano il venir meno dell’imparzialità che deve connotare l’azione pubblica, si applica ai soggetti dotati delle funzioni di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p.) che ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accettano la promessa per tenere condotte si sostanzino in:  - omettere o ritardare un atto d’ufficio;  - aver omesso o ritardato un atto d’ufficio;  - compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio;  - aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio.  La condotta può essere quindi attiva o omissiva e il compenso illecito può essere sia antecedente sia susseguente al comportamento contrario ai doveri d’ufficio del soggetto attivo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sono compresi, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.  Ai fini della configurabilità del reato, poi, la Suprema Corte non reputa determinante che il fatto contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni soggetto attivo, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.  Inoltre, il delitto è integrato anche nell’ipotesi in cui l’atto contrario risulti ex post coincidente con l’interesse pubblico (salvo il caso – comunque integrante reato ad altro titolo – di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni) in quanto l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità che la legge accorda al soggetto attivo.  Esempio: tale condotta può configurarsi pertanto nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, violando i propri doveri faccia mercimonio della propria funzione o dei propri poteri anche esercitando influenza su altri soggetti appartenenti al proprio ufficio, per compiere una delle condotte descritte. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Corruzione in atti giudiziari** (art 319 ter c.p.) | “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. | Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.  Il bene tutelato è l'interesse alla trasparenza e alla autorità morale delle decisioni giudiziarie la cui lesione sembrerebbe discendere soltanto da quelle corruzioni che vedano coinvolti i soggetti la cui attività è istituzionalmente deputata a contribuire, in qualche modo, all'esercizio della funzione giudiziaria. La fattispecie di corruzione in atti giudiziari ricorre nei confronti di giudici o membri del collegio arbitrale competenti a pronunciarsi su eventuali contenziosi/arbitrati pendenti nei confronti della Società, al fine di ottenere una positiva definizione degli stessi.  Esempio: tale condotta può configurarsi come ipotesi corruttiva attiva da parte di una o più funzioni della Società, che, a fronte di una pretesa erariale, corrompa un giudice della commissione tributaria allo scopo di favorire la Società nella sua qualità di parte del procedimento. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Induzione indebita a dare o promettere utilità**  (art. 319 – quater c.p.) | “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*  *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00”.*  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.  Il reato è stato introdotto dalla legge n. 190 del 2012 e si caratterizza per una condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio di persuasione e di pressione morale del destinatario, il quale presta acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito vantaggio, ricoprendo una posizione di complicità col pubblico agente che lo rende meritevole di sanzione.  Con l’art. 1, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della Direttiva 2017/1371/UE relativa alla lotta contro la frode, è stata introdotta la circostanza aggravante a carico dell'extraneus di cui al comma 2 dell’art. 316 quater c.p. | La condotta consiste nell’abuso della qualità e dei poteri mediante induzione di taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.  Tale ipotesi delittuosa, al comma 2, punisce anche la persona indotta e ciò in quanto l’induzione si caratterizza per una condotta di persuasione, inganno, pressione morale tale da non coartare il privato, il quale cede alle richieste, pur possedendo ampi margini di discrezionalità, perché attratto dalla prospettiva di un indebito tornaconto personale.  La differenza rispetto al delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. secondo la giurisprudenza, sta nel margine di discrezionalità lasciato in capo al privato e dal carattere più blando dell’induzione. È ritenuto configurabile tale ultimo più grave reato qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente sproporzionata.  La condotta del soggetto attivo può essere posta in essere con un’ampia gamma di modalità: una sollecitazione nei confronti del privato diretta ad ottenere l’indebito; un contegno ingannevole; un silenzio antidoveroso.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, abusi della propria qualità o dei propri poteri, ad esempio, paventando conseguenze che in astratto rientrerebbero nell’esercizio dei suoi poteri ma che sono strumentalizzate per ottenere una indebita dazione o promessa per sé o per altri, eventualmente manifestando al privato la possibilità di ottenere vantaggi o evitare svantaggi come conseguenza della dazione o della promessa ma senza realizzare una vera e propria costrizione. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Istigazione alla corruzione**  (art. 322 c.p.) | *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*  *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*  *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”*  Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri, e tale promessa o offerta non vengano accettate. Allo stesso modo è sanzionata la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  La norma punisce, rubricandole come “istigazione alla corruzione”, nient'altro che ipotesi di corruzione, attiva o passiva, per l'esercizio della funzione e corruzione propria, tentata. | La condotta rilevante per la società è quella di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo, ossia quella di chi, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, sollecita una promessa o una dazione di denaro per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per un atto contrario ai doveri d’ufficio.  La differenza tra la fattispecie di cui all’art. 318 c.p. nella forma tentata e l’ipotesi di cui all’art. 322, sta nel fatto che quest’ultima ipotesi punisce la volontà di una sola delle parti mentre il tentativo di corruzione implica una doppia volontà che non raggiunge un accordo per cause indipendenti dalla volontà dei “contraenti”.  Più ardua la distinzione tra l’art. 322, commi 3 e 4 e l’ipotesi dell’induzione ex art. 319 – *quater* nella forma tentata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno individuato un quid pluris nell’induzione rispetto alla sollecitazione, enunciando il seguente principio di diritto: “*Il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'*[art. 322 c.p., commi 3 e 4](https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112107&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0)*, perchè, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori*” .  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, proponga al privato uno scambio di favori attraverso il mercimonio della propria funzione o del proprio potere, sia per l’esercizio della funzione sia per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, sollecitando la promessa o la dazione di denaro o altra utilità. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) | *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*  *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”*  Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto.  La fattispecie è stata da ultimo modificata a decorrere dal 17 luglio 2020, dall’art. 23, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, in forza del quale è stata determinata una abolitio criminis parziale, restringendo il raggio di azione della norma.  Sotto il profilo oggettivo e contenutistico, la nuova declinazione della fattispecie prevede che: (i) la violazione riguardi una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); (ii) la regola violata sia prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; (iii) la regola violata non lasci spazi di discrezionalità. | La condotta del soggetto che riveste funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati). La condotta può presentarsi anche come omissiva quando il comportamento violi un obbligo di fare.  La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, escludendo quindi le ipotesi di azione al di fuori di questi limiti. Tuttavia, mentre il difetto assoluto di attribuzione non porta alla configurabilità del delitto in esame, l’abuso commesso in una situazione di carenza di potere sì.  Trattandosi di reato di evento, lo stesso si consuma al momento della produzione dell’ingiusto vantaggio patrimoniale (quindi, non qualsiasi utilità) o del danno ingiusto (che può anche non avere contenuto patrimoniale) agli altri. Gli eventi, alternativi fra loro, devono essere intenzionalmente voluti dal soggetto agente. Invece sul piano della condotta è sufficiente il dolo generico inteso come coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l'obbligo di astensione.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, tragga volutamente un ingiusto vantaggio patrimoniale o cagioni un danno ingiusto ad altri, violando le regole poste a presidio della sua funzione o del suo servizio oppure omettendo di astenersi quando la legge glielo impone. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio** (art. 325 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”* | La figura in questione può essere ricostruita come un’ipotesi speciale di peculato (art. 314 c.p.) in quanto il soggetto agente si appropria di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che distrae dalla originale funzione pubblica per trarne un vantaggio privato, costituito dal profitto proprio o di terzi.  Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell’ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l’impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.  Se l’utilizzazione viene posta in essere da persona che è cessata dalla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ma ha appreso il segreto in forza di tale qualità, si applica comunque la fattispecie in esame in forza del disposto dell’art. 360 c.p.  Il profitto comprende ogni genere di utilità, anche non patrimoniale e, potendo costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito dal soggetto attivo.  Il bene non deve necessariamente appartenere allo Stato o ad un ente pubblico in quanto ciò che conta è la ragione (pubblica) della conoscenza del dato segreto. Mutuando gli approdi interpretativi in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali, le applicazioni industriali impiegate, che non devono necessariamente presentare la caratteristica dell’originalità o della novità, possono essere costituite anche dal cd. *know–how* aziendale**.**  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, venga a conoscenza di invenzioni o scoperte (per esempio nell’ambito di gare d’appalto) e, violando il segreto a cui è tenuto, le impieghi traendone un profitto per sé o per altri. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio** (art. 326 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  *Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*  *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.*  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d’ufficio che avrebbero dovuto rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, nonché ove, al fine di procurare per sé o per altri un indebito profitto patrimoniale si avvalga illegittimamente di notizie d’ufficio che avrebbero dovuto rimanere segrete.  La persona offesa è soltanto la Pubblica Amministrazione, in quanto la tutela della segretezza di certe notizie è un interesse strumentale e funzionale al buon andamento della PA.  Il dovere di segretezza, d’altra parte, assume rilievo solo a condizione che costituisca un interesse effettivo della PA (Cass. pen. n. 20097/2001). Il reato non sussiste se la notizia è divenuta di dominio pubblico o nel caso in cui, ancora segreta, sia stata rivelata a persone autorizzate a riceverla e cioè che debbono necessariamente essere informate della realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto di cui si tratta (Cass. pen. n. 9306/1994). | La norma in esame tutela il buon andamento e l'imparzialità della P.A. proteggendo la segretezza dei segreti di ufficio. Il comma 1 punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che violando i doveri della funzione o del servizio oppure abusando della propria qualità, **rivela** notizie che devono rimanere segrete oppure **ne agevola** la conoscenza. Il comma 2 punisce anche la condotta di agevolazione colposa, cioè non intenzionale. I commi 3 e 4 puniscono il soggetto attivo che **si avvale** in modo illegittimo della notizia per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale (comma 3) o non patrimoniale (comma 4) o per cagionare ad altri un danno ingiusto (comma 4).  La condotta consiste nel rivelare o nell’agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie coperte dal c.d. segreto di ufficio e cioè dall’interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.  La giurisprudenza ritiene comprese nel concetto di notizie che devono rimanere segrete anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto.  È stato ritenuto configurabile il delitto in esame anche nell’ipotesi di diffusione di una notizia non appresa direttamente per ragioni d’ufficio o di servizio, essendo sufficiente la segretezza della notizia e il fatto che il soggetto attivo fosse comunque tenuto ad impedirne la diffusione.  La *rivelazione* è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.  L’*agevolazione* è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata “in qualsiasi modo” e quindi anche in forma omissiva.  *Avvalersi* significa utilizzare o sfruttare in qualsiasi modo la notizia restando indifferenti le relative modalità.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ad esempio nell’ambito di gare d’appalto, violando i propri doveri comunichi in anticipo, ad una delle imprese potenzialmente interessate, il contenuto del bando di gara. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione**  (art. 328 c.p.) | *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*  *Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”*  Tale ipotesi di reato si configura in caso di rifiuto di un atto che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Al di fuori di tali casi (primo comma), la fattispecie si configura laddove il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del suo ritardo (secondo comma).  La persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto il bene protetto dalla fattispecie è l’interesse al buon andamento e all’efficienza della PA.  Ciò non esclude che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privato e quindi che il reato possa diventare plurioffensivo (Cass. pen. n. 1181/2000; n. 32019/2003).  L'art. 329 c.p. recante “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica” disciplina un'ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 328, co, 1, c.p. in cui il rifiuto di compiere un atto d’ufficio (che si ha l’obbligo di compiere) è posto in essere da un pubblico agente. | Sono due le ipotesi riconducibili al disposto dell’art. 328 c.p.:  1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto indebito di “atti qualificati” da compiersi *senza ritardo;*  2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l’omissione non motivata di atti richiesti quando concorrono tre condizioni: una richiesta formale dell’interessato; il mancato compimento dell’atto nei trenta giorni dalla ricezione della richiesta e la mancata esposizione – nello stesso termine – delle ragioni del ritardo.  Il rifiuto illecito si configura tanto a fronte di una richiesta formale o di un dovere di attivarsi per gli atti qualificati quanto davanti ad una indifferibile urgenza di fatto.  Ai fini dell’applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità.  È esclusa la sussistenza del reato quando il procedimento amministrativo si conclude senza un provvedimento espresso in virtù del silenzio – assenso.  La richiesta scritta di cui al comma 2 deve presentare i connotati di una diffida ad adempiere per sollecitare il compimento di un atto o l’esposizione delle ragioni del ritardo. Decorsi i 30 giorni si forma il silenzio – inadempimento sanzionato senza che si rendano necessarie ulteriori diffide.  Esempio: tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario”, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, dovendo compiere un atto qualificato, si rifiuta. Oppure, richiesto di compiere un atto del proprio ufficio, non adempie nel termine e non espone le ragioni del ritardo. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilita’** (art. 331 c.p.) | “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516,00.  I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098,00.  Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”. | Tale ipotesi di reato si configura laddove chi eserciti in forma imprenditoriale un servizio pubblico o di pubblica necessità interrompa il servizio, ovvero sospenda il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.  Si tratta di una fattispecie mista alternativa, in forza della quale viene incriminata un’unica condotta illecita - il causare turbamento nella regolarità del servizio – tipizzata in due forme diverse: interruzione del servizio o sospensione del lavoro negli stabilimenti dell'impresa.  Ai fini della configurabilità del reato è necessario che il turbamento della regolarità si riferisca ad una alterazione del funzionamento nel suo complesso e non di una singola fruizione o prestazione. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorita’ amministratica** ( art.334 c.p.) | Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.  Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30,00 a euro 309,00 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.  La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309,00, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”. | Tale ipotesi di reato si configura quando colui a cui è affidata la custodia di una cosa sottoposta a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dall’Autorità amministrativa, la sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora al solo scopo di favorire il proprietario di essa.  La norma tutela il vincolo di destinazione che viene imposto su una cosa quando questa è fatta oggetto di sequestro: vincolo che non rileva ex se ma in quanto funzionale al perseguimento degli interessi pubblici di cui si faccia carico la PA e quindi funzionale al buon andamento di quest’ultima. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 – bis | Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:   1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;   5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;  5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;  5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;  5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. | Il comma 1 estende l’applicabilità delle fattispecie precedenti anche ai soggetti indicati nella norma. Lo scopo è sanzionare quelle condotte di mercimonio o uso privato dei poteri e delle funzioni pubbliche che si realizzano nei confronti delle istituzioni europee e internazionali.  Il comma 2, relativamente alle ipotesi attive di corruzione propria, impropria, in atti giudiziari, di induzione e di istigazione alla corruzione, estende l’applicabilità delle sanzioni anche alle ipotesi in cui l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta a:  1) persone indicate nel primo comma;  2) persone qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all’interno di Stati esteri o organizzazioni internazionali;  Esempio: tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nell’ambito della gestione dei rapporti tra la Società e l’Unione Europea, altri Stati esteri o organizzazioni internazionali, ad esempio per la concessione di fondi o finanziamenti o appalti per la realizzazione di opere. La condotta può configurarsi anche nella forma del concorso. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
|  | Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:   1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.   Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.  I reati presupposto di malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318-320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) rilevano anche nel caso in cui siano commessi da o nei confronti di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri.  La fattispecie incriminatrice, introdotta con la legge 29 settembre 2000, n. 300, interviene sulla nozione di PA, estendendo, rispetto a talune tipologie di reati, il novero dei pubblici agenti fino a ricomprendere pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali.  Con la norma in esame il legislatore ha inteso adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con la stipula di alcune convenzioni internazionali (Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla protezione degli interessi finanziari della CE, e del 26 maggio 1997, sulla lotta contro la corruzione, e Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997 sulla corruzione dei pubblici agenti stranieri). |  |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Turbata libertà degli incanti**  (art. 353 c.p.) | *“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032.*  *Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.*  *Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.*  Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o ne allontani gli offerenti.  La fattispecie individua un reato plurioffensivo, in quanto la condotta criminosa è diretta a ledere da un lato il buon andamento della PA, in termini di trasparenza e libera concorrenza nelle gare organizzate dagli enti pubblici, dall’altro lato la libertà dei soggetti privati a partecipare alle procedure di pubblico incanto (Cass. pen. n. 20621/2007; n. 19607/2004). | Presupposto per la sussistenza di tale fattispecie è l’esistenza di una gara, indipendentemente dal nomen juris adottato.  Affinchè si configuri il reato in esame, il preposto alla gara deve impedirne o turbarne il regolare funzionamento o allontanare gli offerenti.  Le modalità della condotta sono le più varie e presuppongono una condotta di coartazione o un accordo illecito o altri mezzi fraudolenti con ciò ricomprendendo tutti i comportamenti “*che, incidendo illecitamente sulla libera dialettica economica, mettono a repentaglio l'interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente*”.  Esempio: tale condotta può configurarsi nell’ambito delle gare d’appalto, laddove il dipendente della Società, preposto alla gara (es. RUP, Commissario, ecc.) ne impedisca o turbi il regolare funzionamento o la libertà di partecipazione, ad esempio raggiungendo un accordo collusivo con uno dei concorrenti per fornirgli suggerimenti e consigli utili a determinare il contenuto dell’offerta da presentare. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**  (art. 353 bis c.p.) | *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*  La disposizione è stata aggiunta dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.  Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando di gara o di un atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.  La fattispecie riguarda la fase di indizione della gara e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di prevenire il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare ex ante la platea dei potenziali concorrenti (c.d. bandi fotografia). | Con tale norma vengono incriminate le medesime modalità attuative (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) della condotta di turbativa prevista all'art. 353 c.p., che tuttavia si manifestano nella fase di definizione della strategia di gara, antecedentemente alla pubblicazione del bando, turbando il [procedimento amministrativo](https://www.brocardi.it/dizionario/4889.html) diretto a stabilire il contenuto dello stesso o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.  Per integrare il delitto, quindi, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente inquinato ma è sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo.  Secondo la Corte di Cassazione, nella nozione di “atto equipollente” rientra “*qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento diretto*”.  “*Dovendosi intendere per tale ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione […] anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto ad un determinato soggetto economico*”.  Esempio: tale condotta può configurarsi nell’ambito delle gare d’appalto, laddove il dipendente della Società, nelle fasi prodromiche alla predisposizione del bando o alla scelta di procedere mediante affidamento diretto, ponga in essere comportamenti, anche in accordo con terzi, idonei a turbare il regolare procedimento amministrativo. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Traffico di influenze illecite**  (art. 346 – bis c.p | *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*  *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*  *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*  *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o*  *all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*  *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*  Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e nei reati di cui all’art. 322 bis c.p., chiunque, vantandosi o sfruttando le relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis c.p., indebitamente, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all’art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. | Tale ipotesi di reato è stata introdotta con la L. 190/2012 al fine di perseguire le condotte prodromiche alla realizzazione di accordi corruttivi. Per espressa previsione normativa, tale fattispecie non può concorrere con quella di corruzione propria e in atti giudiziari.  La condotta si distingue da quella prevista dall’art. 346 c.p. (millantato credito) per l’effettiva sussistenza (nell’art. 346 – bis) del credito nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, cioè della possibilità di esercitare un’influenza sullo stesso. Nel millantato credito, invece, il soggetto attivo ostenta relazioni che non possiede .  La fattispecie si distingue dalle ipotesi corruttive richiamate per la destinazione causale della dazione o promessa del denaro o dell’utilità che, per configurare il delitto in esame, deve rappresentare unicamente il prezzo della mediazione illecita e non essere in alcun modo destinata a remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Diversamente si configurerebbe un ipotesi di concorso nell’art. 319 c.p. .  Il reato può essere commesso da chiunque ed è prevista la punizione anche per la persona che dà o promette denaro o altra utilità. Qualora il soggetto attivo del reato ricopra anch’egli la qualifica pubblica, la pena è aumentata.  Esempio: tale reato potrebbe configurarsi, nella forma aggravata, qualora il personale della Società, dotato della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sfruttando la propria qualità, si presti quale mediatore per favorire un accordo tra un privato portatore di un interesse illecito e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in grado, in ragione delle sue funzioni, di soddisfare quell’interesse. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
|  | La fattispecie delittuosa ha natura sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti.  Con la riforma promossa dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, in tema di misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le condotte sono state ampliate ricomprendendo anche la vanteria di relazioni asserite con un pubblico ufficiale. |  |

REATI SOCIETARI

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”. | Tale ipotesi di reato si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, coloro che esercitano funzioni direttive diverse ovvero chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.  Con tale figura criminosa è stato esportato in ambito privatistico il modello punitivo della corruzione del pubblico ufficiale. La condotta perpetrata dal soggetto agente non è più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio ma è stata estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà.  Con la legge 190/2012 l'applicazione della norma è stata altresì estesa ai collaboratori dei soggetti “apicali”, contemplati al comma 1 dell’articolo, con la previsione di una pena minore**.** |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) | “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”. | Tale ipotesi di reato si configura qualora si offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo per il compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate (istigazione dal lato attivo, descritta al primo comma). La pena è altresì applicata anche all'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro per il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio, qualora tale proposta non sia accettata (istigazione dal lato passivo, descritta al secondo comma).  La fattispecie è stata introdotta dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 con il quale, di fatto, è stata recepita la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. |

**ULTERIORI REATI A SFONDO CORRUTTIVO**

* Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.);
* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
* Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.);
* Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
* Autoriciclaggio (art. 648 ter, n. 1, c.p.).

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Intralcio alla giustizia** (art. 377 c.p.) | “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.  La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.  Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.  Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici”. | Tale figura di reato si configura qualora un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona a cui è richiesto di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p..  Si tratta di un reato comune la cui condotta oggetto di incriminazione è identica a quella descritta dall’art. 322 c.p. Oggetto della tutela è l’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia.  La formulazione originaria della fattispecie (ante legem 146/2006) puniva le sole condotte poste in essere mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità e pertanto la rubrica riportava il termine tradizionale "subornazione”. Con la legge 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni e Protocolli ONU contro il crimine organizzato, sono state introdotte ulteriori modalità di realizzazione del reato. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziziaria**  (art 377 bis c.p.) | “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. | La fattispecie ha ad oggetto situazioni analoghe a quelle descritte all’art. 377 c.p. inerenti alla corretta acquisizione delle dichiarazioni concernenti i soggetti su cui non Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021 grava l'obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, dinanzi all’autorità giudiziaria.  L’induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:   * violenza (coazione fisica o morale); * minaccia; * offerta o promessa di denaro o di altra utilità |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Truffa aggravata ai danni dello stato o di altro ente pubblico** (art 640 co 2 n. c.p.) | Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.  la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:   1. se il fatto è commesso a danno dello stato o di un altro ente pubblico o dell'unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;   2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).  il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”. | La fattispecie di cui all'art. 640, co. 2., n. 1, si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri, in tal modo inducendo in errore taluno, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea. E’ prevista una maggiorazione della pena in considerazione del maggiore disvalore connesso all’offesa ai danni di un soggetto pubblico.  Gli artifizi (i.e. la simulazione) e i raggiri (i.e. la macchinazione, inganno) costituiscono requisiti cruciali nella descrizione della fattispecie in esame, che si caratterizza infatti per essere un delitto commesso con frode.  Con il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode, è stato inserito anche il riferimento all’offesa recata all’Unione Europea. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art 640 bis c.p.) | “La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. | Tale reato si configura qualora la condotta di truffa abbia ad oggetto finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche, comunque denominate, elargiti dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.  L’obiettivo del legislatore è stato quello di reprimere le condotte fraudolente volte ad abusare delle pubbliche sovvenzioni, dando un’autonoma collocazione a tale aggravante (sulla natura di circostanza aggravante e non di figura autonoma di reato, v. Cass. pen. n. 48394/2019). |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico** ( art 640 ter c.p.) | “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”. | Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.  La fattispecie è diretta a reprimere i fenomeni criminali che si caratterizzano nell'uso distorto o nell'abuso della tecnologia informatica hardware e software (c.d. Computer crimes).  Il bene giuridico tutelato non può limitarsi al perimetro del patrimonio, come discenderebbe dalla collocazione sistematica del reato nel Codice penale, venendo in rilievo anche l’esigenza di salvaguardare il regolare funzionamento dei sistemi informatici e principalmente la riservatezza dei dati gestiti (Cass. pen. n. 17748/2011). Diversamente dall’ipotesi di truffa ex art. 640 c.p., non sono richiesti gli artifizi e i raggiri, qui sostituiti dalla manipolazione o alterazione di un sistema informatico o telematico. |

| **REATO** | **DESCRIZIONE REATO** | **CONDOTTA TIPICA** |
| --- | --- | --- |
| **autoriciclaggio** (art 648 ter n.1 c.p.) | Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.  Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. L’art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014 n. 186, in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale  all’art. 648 ter n. 1 il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. | Soggetto attivo del reato è proprio l’autore del delitto presupposto, nonché i concorrenti nel delitto presupposto. La condotta tipica consiste, tra l’altro, nell’utilizzare e trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. |

**CONDOTTE AVENTI NATURA CORRUTTIVA**

Rientrano nella nozione di “condotte aventi natura corruttiva” anche tutti quei comportamenti che, pur se penalmente irrilevanti, sono in ogni caso non etici e virtuosi e indici di un abuso posto in essere dal dipendente.

L’ipotesi di conflitto di interessi, ad esempio, definisce una situazione o un insieme di circostanze che espongono gli interessi propri dell’ente al rischio di interferenza con il conseguimento degli interessi privati.

Ciò che viene preso in considerazione non è un evento (come la corruzione) ma un insieme di circostanze e interessi che possono prevalere su quelli pubblici alterando l’equilibrio tra interessi privati e doveri.

Il fenomeno corruttivo è infatti una naturale evoluzione e progressione del conflitto di interessi che, se non eliminato in tempo, rischia il diffondersi e il radicarsi trasformandosi in una lesione reale e penalmente rilevante dell’interesse pubblico: questo giustifica la centralità della prevenzione dei conflitti di interessi nella lotta contro la corruzione e la maladministration.

Sul tema la legge 190/2012, all’art. 1, co. 41, ha previsto l’introduzione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, in forza del quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Secondo l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti sono tenute a prevedere misure adeguate per contrastare la corruzione e per prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In merito alle condotte aventi natura corruttiva e la gestione delle situazioni anche di potenziale conflitto d’interessi, Romagna Acque individua - attraverso il Codice etico e il Codice di Comportamento- le ulteriori prescrizioni e precisazioni- gli obblighi di comunicazione e di astensione dei propri dipendenti, in linea con le disposizioni del PTPCT.